

BILANCIO

Operazioni in valuta estera

di **EVOLUTION**

Per operazioni in valuta estera si intendono tutte quelle operazioni compiute dalla società e rappresentate con una qualsiasi valuta diversa dall'euro.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali in materia di operazioni in valuta estera.



Come imposto dal cod. civ. all'[articolo 2423, comma 5](#), il **bilancio deve essere redatto in unità di euro**; tuttavia, qualora durante l'esercizio siano poste in essere **operazioni in valuta estera** è necessario rilevarle inizialmente in **moneta di conto** e, **se non regolate a fine esercizio, valutare** a bilancio le relative **attività o passività monetarie o non monetarie**.

La norma di riferimento delle operazioni in valuta estera è l'[articolo 2425-bis, comma 2, cod. civ.](#) in cui viene previsto che *“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*.

Vanno pertanto rilevate in contabilità al **tasso di cambio** (rapporto tra euro e valuta estera) della **data di effettuazione dell'operazione** (atto della consegna del bene o ultimazione del servizio).

Il **regolamento finanziario** è aspetto distinto e successivo e assume **rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio** che emergono alla data di realizzo, e che non **rettificano i ricavi e i costi già iscritti** in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta ma vanno iscritti a conto economico alla voce C.17-bis) *“Utili e perdite su cambi”*.

Tale regola vale sia per le **operazioni di natura commerciale**, che fanno sorgere costi o ricavi, che per quelle di **natura finanziaria** o **altra natura**, che generano proventi o oneri.

Qualora, alla fine dell'esercizio, dovessero essere presenti in bilancio delle operazioni che non hanno ancora trovato la loro regolazione finanziaria, l'[articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ.](#) prevede una specifica modalità di valutazione di tali poste, in base alla loro natura e classificazione: *"le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.*

Lo stesso articolo afferma che: *"le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".*

Risulta essere necessario distinguere tra:

- **poste monetarie**, ovvero attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Si tratta dei crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi e titoli di debito;
- **poste non monetarie**, ovvero attività e passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Si tratta delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, rimanenze, anticipi, risconti attivi e passivi.

In riferimento alle operazioni in valuta estera, sono state introdotte importanti novità con la nuova edizione dell'**OIC 26**, di dicembre 2016, la quale tiene conto di ciò che è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal **D.lgs. 139/2015**, in attuazione della [Direttiva 2013/34/UE](#).

Da questa nuova versione emerge che:

- sono stati aggiornati i riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera;
- è stata introdotta all'interno del principio, ove rilevante, la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese;
- sono state previste le regole di prima applicazione;
- è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

Il D.lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al [numero 8-bis dell'art. 2426 del codice civile](#) relativamente alla conversione delle poste in valuta estera.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collegati su [Facebook](#) / [Twitter](#)